

TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Lavoro

Ricorso ex 414 c.p.c.

Per il signor MANES SPAGNOLETTI ANTONIO, C.F. MNSNTN77C14Z112X, nato a Schongau (Germania) il 14.03.1977 e residente a Maschito (PZ) in via via Aldo Moro n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Raffaele Covella (c.f. CVLRRR80D19L7380) del foro di Potenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato in Venosa (PZ) alla via Roma n. 7 (cell. 3334445633 – PEC avvcovella@pec.it), giusta procura a margine del presente ricorso,

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, con sede in Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 - Potenza, C.F. 96013630767, in persona del dirigente p.t., –, ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede a Potenza in Corso XVIII Agosto, 46 - C.A.P. 85100 - CF 80008800767 – PEC ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

nonché

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro p.t. con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA e ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi, 12 - 00186 ROMA, - CF 80224030587- PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata - Provincia di Potenza - in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

per

il riconoscimento, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, nonché dei D.M. 50/2021 e 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 5,5 punti per il servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento agli anni 2024/2025 di **punti 14,75** con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), **punti 13,75** con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico) e **punti 11,75** con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico).

§§§

PREMESSO CHE

- 1)** il ricorrente, in data 20.06.2024, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.05.2024, ha presentato domande di inserimento nella III^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA, per Istituti siti nella provincia di Potenza;
- 2)** Con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo (AA), il ricorrente ha presentato la domanda presso i seguenti istituti della provincia di Potenza:

- PZIC815001 – I.C. RAPOLLA – BARILE;
- PZIC84100D – I.C. “BERARDI-NITTI” MELFI;
- PZIC842009 – I.C. “FERRARA – MAROTTOLI” MELFI;
- PZIC88900E – I.C. CARLO GESUALDO DA VENOSA – VENOSA;
- PZIC857003 – I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO” PALAZZO SAN GERVASIO;
- PZIC87000D – I.C. SPAVENTA FILIPPI AVIGLIANO;
- PZIC87900X – I.C. “L. SINISGALLI” POTENZA;
- PZIC871009 – I.C. FEDERICO II – AVIGLIANO;
- PZIC886003 – I.C. “TORRACA-B-LAVISTA” – POTENZA;
- PZIC88300G – I.C. “BUSCIOLANO” – POTENZA;
- PZIC88800P – I.C. “DON MILANI-LEOPARDI” – POTENZA;
- PZIC89200A – I.C. LAVELLO;

- PZIS01100T – I.I.S. G. SOLIMENE – LAVELLO;
- PZIC89500T – I.C. EX CD RIONERO IN VULTURE;
- PZIC894002 – I.C. GRANATA – RIONERO IN VULTURE;
- PZIC89600N – I.C. D. SAVIO – POTENZA;
- PZIS02100C – I.S.S. FLACCO- BATTAGLINI – VENOSA;
- PZRI04000C- I.P.S.I.A. “GIORGI” – POTENZA;
- PZPS12000V – L.S. PASOLINI – POTENZA;
- PZPC040004 – L.C. QUINTO ORAZIO FLACCO –POTENZA;
- PZPS040007 – L.S. G. GALILEI – POTENZA;
- PZVC01000G – CONVITTO NAZIONALE S. ROSA – POTENZA;
- PZSD030003 – LICEO ARTISTICO MUSICALE COR. GROPIUS – POTENZA;
- PZIS029003 – I.I.S. e. MAJORANA – GENZANO DI LUCANIA;
- PZIS002003 – I.I.S. G. FORTUNATO – RIONERO IN VULTURE;
- PZIS022008 – I.I.S. EINSTEIN – DE LORENZO – POTENZA;
- PZIS02700B – I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA – MELFI;
- PZIS02400X – I.I.S. DA VINCI – NITTI – POTENZA;
- PZIS028007 – I.I.S. GASPARRINI – RIGHETTI – MELFI;
- PZIS03200V – I.S.S. DI PASCA – FORTUNATO – POTENZA.

3) Con riferimento al profilo di Assistente Tecnico (AT), il ricorrente ha presentato la domanda presso i seguenti istituti della provincia di Potenza:

- PZIC89500T – I.C. EX CD RIONERO IN VULTURE;
- PZIC886003 – I.C. TORRACA – B. – LA VISTA – POTENZA;
- PZIC88900E- I.C. CARLO GESUALDO DA VENOSA - VENOSA;
- PZIS02400X – I.I.S. DA VINCI – NITTI – POTENZA;
- PZIS01100T – I.I.S. G. SOLIMENE – LAVELLO;
- PZIS002003- I.I.S. G. FORTUNATO - RIONERO IN VULTURE;
- PZIS022008 – I.I.S. EINSTEIN – DE LORENZO – POTENZA;
- PZIS02100C – I.I.S. FLACCO-BATTAGLINI – VENOSA;
- PZIS02400X – I.I.S. DA VINCI – NITTI – POTENZA;
- PZPS040007 – L.S. G. GALILEI – POTENZA;
- PZIS028007 - I.I.S. GASPARRINI- RIGHETTI – MELFI;
- PZIS02700B – I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA – MELFI;
- PZIS029003 – I.I.S. ETTORE MAJORANA – GENZANO DI LUCANIA;

- PZPC040004 – I.C. QUINTO ORAZIO FLACCO – POTENZA;
- PZIS03200V – I.I.S. DI PASCA – FORTUNATO – POTENZA;
- PZPS040007 – L.S. GALILEO GALILEI – POTENZA;
- PZVC01000G – CONVITTO NAZIONALE S. ROSA – POTENZA;
- PZPS12000V – L.S. PASOLINI – POTENZA;
- PZSD030003 – LICEO ARTISTICO MUSICALE “GROPIUS” – POTENZA;
- PZRI044000C – I.P.S.I.A. “GIORGI” – POTENZA;
- PZVC01000G – CONVITTO NAZIONALE S. ROSA – POTENZA.

4) Con riferimento al profilo di Collaboratore Scolastico (CS), il ricorrente ha presentato la domanda presso i seguenti istituti della provincia di Potenza:

- PZIC815001 – I.C. RAPOLLA – BARILE;
- PZIC857003 – I.C. S.G. BOSCO – PALAZZO SAN GERVASIO;
- PZIC84100D – I.C. BERARDI-NITTI – MELFI;
- PZIS02100C – I.I.S. FLACCO-BATTAGLINI – VENOSA;
- PZIC842009 – I.C. FERRARA – MAROTTOLI – MELFI;
- PZIC871009 – FEDERICO II – AVIGLIANO;
- PZIC87000D – I.C. SPAVENTA FILIPPI – AVIGLIANO;
- PZIC87900X – I.C. L. SINISGLALLI – POTENZA;
- PZIC886003 – I.C. TORRACA-B. – LA VISTA – POTENZA;
- PZIC88300G – I.C. BUSCIOLANO – POTENZA;
- PZIC88800P – I.C. DON MILANI – LEOPARDI- POTENZA;
- PZIC88900E – I.C. CARLO GESUALDO DA VENOSA – VENOSA;
- PZPS040007 – L.S. G. GALILEI – POTENZA;
- PZIS022008 – I.I.S. EINSTEIN – DE LORENZO – POTENZA;
- PZIS028007 – I.I.S. GASPARRINI – RIGHETTI – MELFI;
- PZIS02400X – I.I.S. DA VINCI – NITTI – POTENZA;
- PZIS02700B – I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA – MELFI;
- PZIS029003 – I.I.S. ETTORE MAJORANA – GENZANO DI LUCANIA;
- PZIS03200V – I.I.S. DI PASCA – FORTUNATO – POTENZA;
- PZIC89200A – I.C. LAVELLO;
- PZIC89500T – I.C. EX CD RIONERO IN VULTURE;
- PZIC894002 – I.C. GRANATA – RIONERO – ATELLA;
- PZIS01100T – I.I.S. G. SOLIMENE – LAVELLO;

- PZVC01000G – CONVITTO NAZIONALE S. ROSA – POTENZA;
- PZPC040004 – L.C. Q. ORAZIO FLACCO – POTENZA;
- PZIS002003 – I.I.S. G. FORTUNATO – RIONERO IN VULTURE;
- PZIC89600N – I.C. “D. SAVIO” – POTENZA;
- PZPS12000V – L.S. PASOLINI – POTENZA;
- PZRI04000C – I.P.S.I.A. “GIORGI” – POTENZA;
- PZSD030003 – LICEO ARTISTICO MUSICALE COR. “GROPIUS” – POTENZA.

5) A seguito della ricezione delle domande e della valutazione dei titoli presentati, con riferimento al profilo di **Assistente Amministrativo** (AA), al ricorrente veniva riconosciuto un punteggio totale di **9,80** così composto:

- 6 punti per il diploma conseguito;
- 3,25 per titoli culturali e certificazioni informatiche;
- 0,55 per titoli di servizio (servizio militare).

Con il punteggio conseguito veniva collocato in posizione 1040 della graduatoria relativa al profilo di Assistente Amministrativo.

6) Con riferimento invece al profilo di **Assistente Tecnico** (AT), al ricorrente veniva riconosciuto un punteggio totale di **8,80** attribuendo:

- 6 punti per il diploma conseguito;
- 2,25 punti titoli culturale e certificazioni informatiche;
- 0,55 punti per titoli di servizio (servizio militare).

Con il punteggio attribuito veniva dunque collocato in posizione 1942 della graduatoria relativa al profilo di Assistente Tecnico.

7) Con riferimento infine al profilo di **Collaboratore Scolastico** (CS), al ricorrente veniva riconosciuto un punteggio totale di **6,80** così composto:

- 6 punti per il diploma conseguito;
- 0,25 punti per titoli culturali e certificazioni informatiche;
- 0,55 punti per titoli di servizio (servizio militare).

In forza del suddetto punteggio, il ricorrente veniva collocato in posizione n. 5520 della graduatoria definitiva relativa al profilo di Collaboratore Scolastico.

8) Il punteggio veniva computato valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,55 punti.

9) Al ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti e tre i profili ATA, di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze

temporanee non è stato ingiustamente **riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio militare svolto** che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato.

10) Ed infatti al ricorrente andavano riconosciuti 4,95 punti in più rispetto a quelli effettivamente riconosciuti ed in particolare con riferimento:

- al profilo AA (Assistente Amministrativo): **punti 14,75;**
- al profilo AT (Assistente Tecnico): **punti 13,75;**
- al profilo CS (Collaboratore scolastico): **punti 6,80.**

11) Risulta evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) al ricorrente un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore.

12) I Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno ovviamente disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 l'art. 485 del D.Lgs. 297/94, non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato. Norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango superiore (in tal caso il D. Lgs 297/94) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa.

§§§

IN DIRITTO

SI ECCEPISCE LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958.

Le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 89 del 2024 e dei precedenti Decreti Ministeriali nn. 50/2021, 235/2014 e 640/2017 sono illegittime e, pertanto vanno disapplicate perché in contrasto con norme di rango superiore.

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge

alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. Ed infatti, illegittimamente, i Decreti Ministeriali citati attribuiscono ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto anche dall'allegato A del DM 89/2024 secondo cui: *"A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*.

Tale questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Anche il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 750 del 2024 ha stabilito che *"... in conclusione, va disapplicata, perché ritenuta illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D.M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti"*.

In accoglimento del ricorso va affermato che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di "punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni", per lo svolgimento del servizio civile prestato non in costanza di nomina e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ..." (cfr. Tribunale di Potenza, Sentenza

n. 750/2024 del 22-10-2024).

E diversamente non potrebbe essere in considerazione del quadro normativo di riferimento.

Il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, prevede che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sentenza n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM), ha affermato che: *"devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs. n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia"* (Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020 all. n. 5)"

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, nonostante il reclamo presentato dall'odierno ricorrente avverso la graduatoria provvisoria, non si è provveduto a alla rettifica del punteggio e, quindi, parte ricorrente è costretta ad adire codesto On.le Tribunale.

La condizione richiesta dai Decreti Ministeriali sopra richiamati e di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti,

non è 6,55 ma 11,5 (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 5,5 punti per il servizio militare di leva svolto dall'11.12.1997 al 31.08.1998).

Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia n. 35380 del 18.11.2021 con cui viene correttamente privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

In buona sostanza la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente

condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura.

Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

§§§

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare:

1. previo annullamento e/o la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89 del 2024 nonché del D.M. 50/2021, del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” ,
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 5,5 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente,
3. accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Manes Spagnoletti Antonio il maggior punteggio pari a 5,5 punti per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non

inferiore a **punti 14,75** con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), **punti 13,75** con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico), **punti 11,75** con riferimento al profilo di CS (Collaboratore scolastico), e, conseguentemente e, condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto alla ricorrente, pari a **punti 14,75** con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), **punti 13,75** con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico), **punti 11,75** con riferimento al profilo di CS (Collaboratore scolastico), o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante e, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

4. condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

§§§

In via istruttoria si

CHIEDE

ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti e ritenute necessaria per la definizione della controversia.

Sempre in via istruttoria si allegano:

- 1- Decreto Ministeriale n. 89 del 2024;
- 2- Domanda di inserimento presentata dal ricorrente;
- 3- Schede di valutazione dei titoli;
- 4- Foglio di congedo illimitato del 21.10.1998;
- 5- Precedenti giurisprudenziali.

§§§

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie ATA, dell'USR Basilicata, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2024/2027, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando

decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Basilicata: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

§§§

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminato e che il reddito del ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi, non è superiore ad euro 38.514,03.

Venosa, 06 novembre 2024

Avv. Arturo Raffaele Covella